REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia, e che prevede misure transitorie per i contratti riguardanti la campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1921/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia [3], l'importo dell'integrazione è quello valido il giorno di presentazione della relativa domanda, la quale, in taluni casi, può essere presenta non appena depositato il contratto fra il produttore e il primo acquirente ;

considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/86 [5], il contratto fra il produttore e il primo acquirente deve essere depositato entro e non oltre il 15 agosto di ogni anno ; che può quindi prodursi il caso di una domanda d'integrazione presentata anteriormente all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, il che avrebbe per conseguenza il versamento di un'integrazione basata su un prezzo d'obiettivo diverso da quello della campagna stessa e provocherebbe perturbazioni sul mercato ; che è pertanto necessario disporre che, nei casi in questione, la domanda d'integrazione non può essere presentata prima dell'inizio della campagna in causa ;

considerando che si devono adottare disposizioni transitorie per il caso in cui la domanda d'integrazione sia presentata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ; che occorre perciò precisare che i contratti depositati prima di tale data sono da considerarsi depositati il 1° settembre 1987 ; che è opportuno lasciare agli operatori la possibilità di presentare una nuova domanda ; che è tuttavia preferibile derogare a questa disposizione, ove il contratto preveda il pagamento di un prezzo minimo almeno pari a quello valido per la campagna 1986/1987 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2329/85 è aggiunta la frase seguente :

« essa non può essere presentata all'organismo competente prima della data d'inizio della campagna di commercializzazione cui si riferiscono i contratti in causa ; ».

Articolo 2

Le domande d'integrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2329/85, relative a contratti riguardanti semi raccolti durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 e presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da considerarsi presentate il 1° settembre 1987 oppure sono annullate su richiesta dell'interessato, tranne nel caso in cui i contratti in questione comportino il pagamento di un prezzo almeno pari al prezzo minimo valido per la campagna 1986/1987.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il girono della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19.
(3) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.
(5) GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 24.